

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 16 gennaio 2003, il Tribunale di Rimini rigettava l'opposizione proposta dalla Edil Marmo s.a.s. avverso il decreto ingiuntivo emesso su ricorso dell'INPS per il pagamento di lire 45.171.702, a titolo di contributi previdenziali e somme aggiuntive. Il Tribunale riteneva fondata la pretesa creditoria dell'Istituto per le differenze contributive maturate per il periodo dal 1° febbraio 1984 al 30 settembre 1988 e relative a lavoratori, che assunti dalla società come impiegati di concetto erano stati retribuiti quali impiegati d'ordine.

La decisione, impugnata dalla soccombente, è stata confermata dalla Corte di appello di Bologna con pronuncia del 30 marzo 2005, in base al rilievo che le richieste di avviamento al lavoro avanzate dalla datrice di lavoro erano per impiegati di concetto, ed anche se tali richieste non potevano valere a determinare il contenuto effettivo del futuro contratto di lavoro, tuttavia integravano elementi di cui l'Istituto doveva tenere conto, così incombendo al datore di lavoro, che aveva affermato una sua diversa specifica volontà, l'onere di dimostrare l'esistenza di un accordo con i lavoratori per prestazioni lavorative di contenuto

Stamora

M

diverso da quello riportato nelle suddette richieste, onere rimasto inadempito. Ha aggiunto la Corte di merito che non costituivano idonea prova le dichiarazioni dei lavoratori interessati circa la riconducibilità delle mansioni a quelle di impiegati d'ordine, trattandosi di valutazioni non consentite ai testimoni, e che i compiti da essi indicati dai lavoratori potevano essere svolti da impiegati sia d'ordine che di concetto, differenziandosi le relative mansioni per il grado di autonomia in cui sono svolte. Il medesimo giudice ha concluso poi per la congruità delle somme aggiuntive applicate, avendo inquadrato i fatti nell'evasione contributiva.

Deli
N. (unite)
}

Alawyer

Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Yantra s.r.l., in cui nelle more si è trasformata la Edilmarmo s.a.s., formulando due motivi, poi illustrati con memoria.

L'INPS ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 legge n. 264 del 1949, degli artt. 115, 244 e 421 cod. proc. civ. e degli artt. 2094, 2103, 2697 e 2721 cod. civ., nonché vizio di motivazione. Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto fondata la pretesa di credito dell'Istituto

↑

soltanto sulla base del foglio di avviamento al lavoro, senza dare rilevanza alle mansioni contrattate dall'azienda con i singoli lavoratori, coincidenti con quelle effettivamente svolte da costoro. Addebita alla Corte territoriale di non avere considerato le deposizioni rese dai lavoratori, ritenute irrilevanti senza fornire alcuna motivazione, e di avere addossato all'azienda l'onere probatorio circa le mansioni concretamente espletate dai dipendenti, onere invece incombente all'Istituto, il quale aveva reclamato le differenze contributive. Né, del resto, in assenza di contratto di lavoro scritto può darsi prevalenza alla indicazione delle mansioni riportata nella richiesta di avviamento al lavoro rispetto a quelle in realtà esplicate dai dipendenti.

Alawyer

Il motivo è fondato. Come è noto l'obbligazione a carico del datore di lavoro per il pagamento dei contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti sorge quando si instaura il rapporto di lavoro subordinato, nel momento in cui l'obbligato diviene parte del medesimo rapporto, ed è parametrata sulla retribuzione imponibile, questa da calcolarsi in relazione al reale contenuto del rapporto di lavoro e secondo la sua effettiva disciplina. Oltre

M

all'obbligazione contributiva, e quale onere a questa accessorio, il datore di lavoro è tenuto a fornire agli enti previdenziali elementi necessari per l'accertamento dell'esistenza della medesima obbligazione contributiva e dell'ammontare delle somme dovute a tale titolo, comunicando i lavoratori occupati alle proprie dipendenze e le retribuzioni corrisposte, e correlativamente spettano all'ente previdenziale poteri di ispezione e controllo, e di accertamento, in caso di omessa denuncia del rapporto di lavoro, della sussistenza del medesimo rapporto e del conseguente debito contributivo del datore di lavoro.

Dall'ambito di questi adempimenti esulano le richieste di avviamento al lavoro che, nella disciplina contemplata dalla legge 29 aprile 1949 n. 264, il datore di lavoro era tenuto a rivolgere agli uffici di collocamento (art. 14, richiesta numerica e con l'indicazione della qualifica, e richiesta nominativa nei casi in cui era ammessa), disciplina poi modificata dall'art. 25, primo comma, legge 23 luglio 1991 n. 223, che in sostanza ha esteso notevolmente le ipotesi di chiamata nominativa dei lavoratori. E con riguardo alla richiesta di avviamento al lavoro nella normativa anteriore alla riferita riforma del 1991, la

Alavoyu

giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio secondo il quale quella richiesta rilevava unicamente quale presupposto al fine di ottenere l'avviamento nominativo dei lavoratori da assumere in luogo di quello numerico, e non può essere pertanto utilizzata per stabilire l'inquadramento del dipendente a fronte di più incisivi e pertinenti elementi di fatto che contraddicano con quanto risulti dalla stessa richiesta stesse, ed in particolare a fronte delle mansioni alle quali il lavoratore, nominativamente assunto, sia stato concretamente adibito (Cass. 14 maggio 1997 n. 4224, Cass. 17 novembre 1995 n. 11913).

Nella specie, è circostanza pacifica in atti che le differenze contributive reclamate dall'INPS si riferiscono al periodo 1° febbraio 1984/30 settembre 1988, e di conseguenza le assunzioni sono avvenute anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, per cui, *ratione temporis*, non rileva la disposizione contenuta nel comma quarto dell'art. 25 della medesima legge ("Il lavoratore non può essere adibito a mansioni non equivalenti a quelle risultanti dalla richiesta di avviamento").

E la sentenza impugnata, pur affermando che "la richiesta di avviamento al lavoro non può valere a

Alawyer

determinare il contenuto effettivo del futuro contratto di lavoro", ha tuttavia ritenuto che "trattasi di un elemento di cui l'INPS, che è terzo rispetto ai contraenti, non può non tener conto": tanto, prosegue la sentenza, "determina che compete al datore di lavoro, da cui proviene detta richiesta che evidenzia una sua specifica volontà, dimostrare di aver perfezionato un accordo negoziale avente ad oggetto prestazioni lavorative diverse da quelle indicate nella stessa".

Questo principio non è condivisibile. Senza dubbio, la richiesta di avviamento al lavoro presentata all'ufficio di collocamento dal datore di lavoro costituisce un elemento che l'Istituto previdenziale può considerare nell'ambito delle proprie valutazioni, anche al fine dell'esercizio dei poteri ispettivi spettanti per legge, ma esso non può comportare un'inversione dell'onere della prova, addossandolo al datore di lavoro, della pretesa fatta valere dal medesimo Istituto, circa il credito per differenze contributive conseguenti ad una retribuzione imponibile diversa da quella contrattualmente dovuta e rispondente ai c.d. minimali stabiliti in base alla contrattazione collettiva.

Fondato è pure il denunciato vizio di motivazione sulla omessa valutazione dei testimoni escussi, in quanto

Alamora

la sentenza impugnata non ha spiegato in modo esauriente le ragioni in base alle quali aveva considerato non attendibili le loro deposizioni: si è infatti limitata a sostenere che non si poteva attribuire alcun valore a quanto dichiarato dalla Patrignani e da alcuni altri lavoratori circa l'espletamento di mansioni d'ordine, trattandosi di un giudizio, che come tale non compete al testimone, senza però, in tal modo, esaminare i compiti specifici che i testimoni avevano dichiarato di svolgere nel corso della loro rispettiva attività lavorativa e che quanto alla individuazione non contenevano alcun apprezzamento.

L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo relativo alle sanzioni e somme aggiuntive derivanti dalle omissioni contributive contestate, per le quali la ricorrente denuncia, unitamente a vizio di motivazione, violazione e falsa applicazione della normativa costituita dalle leggi n. 88 del 1989, n. 662 del 1996 e n. 388 del 2000.

In relazione alle censure accolte la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio, per nuovo esame, ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Alauro

P. q. m.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Ancona.

Così deciso in Roma il 5 giugno 2008.

Il Presidente

Il Consigliere estensore

IL CANCELLIERE
Depositato in Cancelleria



oggi 09 SET. 2008

IL CANCELLIERE

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533